

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1006 DEL 30/05/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE APPENDICE N. 1 DELLA
CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
INTERATTIVO – COGNITIVA DI PADOVA E MILANO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 988/25

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Affari Generali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 2324 del 16/12/2024 è stata approvata la Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo – Cognitiva di Padova e Milano, in vigore sino al 18/12/2028;
- tale convenzione è stata stipulata per accogliere, presso le strutture dell'A.ULSS 7 (Ente Ospitante), gli studenti della suddetta Scuola (Ente Proponente), iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia, già laureati in medicina e/o psicologia e abilitati all'esercizio delle rispettive professioni;
- con nota, pervenuta al ns. prot.n. 47906 del 22/05/2025, la Scuola ha chiesto ad ULSS 7 di aumentare il numero massimo di specializzandi - previsto dall'articolo n. 1 della Convenzione – da ospitare annualmente, ai fini del tirocinio, visto il crescente interesse manifestato dai propri iscritti verso le strutture ULSS 7;

Tenuto conto che:

- con la suddetta nota la Scuola ha proposto l'approvazione dell'Appendice n.1 della convenzione, nel testo allegato alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale;
- tale Appendice n.1 prevede l'aumento da tre a sei il numero massimo annuale di specializzandi che l'ente Ospitante può accogliere, modificando e sostituendo in tal modo il testo dell'articolo n. 1 della Convenzione;

Visto che il Referente aziendale dei tirocini, evidenziando la positiva esperienza maturata con gli studenti della Scuola, ha espresso parere favorevole all'approvazione dell'Appendice n.1, con email del 22/05/2025 agli atti;

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, propone di:

1. approvare e sottoscrivere, l'Appendice n. 1 della Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo – Cognitiva di Padova e Milano', nel testo allegato alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale;
2. precisare che con tale Appendice n.1 si aumenta il numero massimo annuo di specializzandi che l'Ente Ospitante può accogliere (da tre a sei) e che restano fermi e invariati tutti gli altri termini e condizioni della Convenzione, già approvati con deliberazione n. 2324 del 16/12/2024;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di approvare e sottoscrivere, l'Appendice n. 1 della Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo – Cognitiva di Padova e Milano, nel testo allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che con tale Appendice n.1 si aumenta il numero massimo annuo di specializzandi che l'Ente Ospitante può accogliere (da tre a sei) e che restano fermi e invariati tutti gli altri termini e condizioni della Convenzione, già approvati con deliberazione n. 2324 del 16/12/2024;
3. di precisare che dal presente provvedimento non deriverà nessun onere aggiuntivo di spesa in capo all'Azienda ULSS 7 Pedemontana;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lettera d) del D.L. vo 14 marzo 2013 n. 33;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

APPENDICE N. 1
Modifica art.1

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
ADOTTATA CON DELIBERAZIONE A.ULSS 7 N. 2324 DEL 16/12/2024
SOTTOSCRITTA IL 19/12/2024

TRA

La Scuola di specializzazione in Psicoterapia Interattivo Cognitiva di Padova e Milano (GU N.198 del 25.08.2022), Cod. Fisc. e P.IVA 03575400282, riconosciuto dal MIUR Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica con D.M. del 20.3.1998 e con successivo D.M. del 09.10.2001 ai sensi dell'art.3 L. 56/1989 quale Istituto idoneo a promuovere corsi di specializzazione in psicoterapia, identificato con il codice N°040, in persona del Responsabile Legale Dott. Fabio Della Valle, nato a Dolo (VE) il 02/06//1988, residente in Via Beato Pellegrino 131 35138 Padova domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale di Psicopraxis S.r.l Via Tiziano Aspetti, 260 35134 Padova (Soggetto Promotore)

E

L'A.ULSS 7 Pedemontana con sede legale a Bassano del Grappa (VI) Via dei Lotti, 40 C.F./ P.IVA 00913430245 nella persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale Dott. Carlo Bramezza nato a Treviso il 4/05/1967 (Soggetto Ospitante)

La presente appendice n. 1 dispone una modifica dell'articolo 1 della Convenzione, con riguardo al numero massimo di specializzandi che l'Ente Ospitante accoglie, prevedendo un aumento da tre a sei..

L'articolo 1 della Convenzione viene pertanto sostituito dal seguente:

Articolo 1

L'Ente Ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di **6 per anno**, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Rappresentante Legale
Scuola di specializzazione
in psicoterapia interattivo-cognitiva
Dott. Fabio Della Valle

Direttore Generale
A. ULSS 7 Pedemontana
Dott. Carlo Bramezza